



APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI

nella procedura ordinaria di approvazione secondo gli articoli 7-21 OAPCM
(Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari; RS 510.51)

DEL 24 APRILE 2025

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
come autorità concedente*

nella domanda del 25 marzo 2024

da parte di armasuisse immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale,

concernente

COMUNE DI MONTECENERI, PIAZZA D'ARMI MONTECENERI; RIMOZIONE DELLA COLLINA ROCCIOSA E REALIZZAZIONE DI TRE NUOVI PIAZZALI

I.

constata:

1. Il 25 marzo 2024 armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale, (richiedente) ha sottoposto all'Autorità d'approvazione il progetto riguardante la rimozione di una collina rocciosa e la realizzazione di tre nuovi piazzali presso la piazza d'armi di Monteceneri.
2. L'Autorità d'approvazione ha ordinato il deposito ufficiale dei piani dal 6 maggio al 5 giugno 2024.
3. Entro il termine di deposito pubblico dei piani è stata depositata un'opposizione (5 giugno 2024).
4. L'Autorità d'approvazione ha condotto una procedura di consultazione e i seguenti pareri sono stati raccolti:
 - 13 giugno 2024: Comune di Monteceneri;
 - 27 giugno 2024: Repubblica e Cantone Ticino (Canton Ticino);
 - 12 agosto 2024, completato il 21 ottobre e 13 dicembre 2024: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).
5. La richiedente ha fatto pervenire all'Autorità d'approvazione il suo parere conclusivo sui diversi preavvisi l'11 dicembre 2024.

I diversi pareri come pure l'opposizione depositata verranno trattati nei seguenti considerandi.

II.

considera:

A. Esame formale

1. Competenza materiale

Il progetto prevede l'eliminazione di una collina rocciosa e la realizzazione di tre nuovi piazzali. Il progetto ha dei fini prevalentemente militari poiché i piazzali servono da deposito definitivo e temporaneo come pure per le esercitazioni militari. L'ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari è applicabile (art. 1 cpv. 1 e 2 lett. b, c e d dell'ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM; RS 510.51). La Segreteria generale del DDPS (Autorità d'approvazione) è competente per la definizione e lo svolgimento della procedura di approvazione (art. 2 OAPCM).

2. Procedura applicabile

Nell'ambito dell'esame preliminare secondo l'articolo 7 OAPCM, l'Autorità d'approvazione ha constatato quanto segue:

- a. il progetto è sottoposto a una procedura ordinaria di approvazione dei piani di costruzioni militari (art. 126b ss della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare, LM; RS 510.10);
- b. il progetto non consiste in una trasformazione, un ingrandimento o un cambiamento d'esercizio sostanziale; di conseguenza, non è sottoposto ad un esame dell'impatto sull'ambiente (art. 2 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, OEIA; RS 814.011);
- c. il progetto non è rilevante in materia di Piano settoriale militare (capitolo 6.2).

3. Opposizione: ricevibilità

Il 5 giugno 2024, l'opponente n° 1, l'opponente n° 2, l'opponente n° 3 e l'opponente n° 4, residenti nel Comune di Monteceneri (frazione Rivera), patrocinati dallo stesso opponente n° 3, hanno depositato la loro opposizione contro il progetto nel termine e nelle forme legali.

Ai sensi dell'articolo 126f LM, che rinvia alla legge federale sulla procedura amministrativa (vedi articolo 6 PA; RS 712.021), hanno qualità di parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.

Gli opposenti sono i proprietari fondiari della part. n. 1589 RFD nel Comune di Monteceneri, sezione Rivera, e risiedono nella stessa, la quale si trova in prossimità dei fondi di proprietà della Confederazione sui quali è ubicata la piazza d'armi di Monteceneri.

L'Autorità d'approvazione può considerare, sulla base di quanto precede – anche se la distanza tra i siti di interventi e la proprietà degli opposenti è ben superiore ai 100m indicati da quest'ultimi – che possiedono la qualità di parti ed in quanto tali sono liberi di esercitare il loro diritto di opporsi al presente progetto. *L'opposizione è quindi ricevibile.*

B. Esame materiale

1. Descrizione del progetto

Il Comando Forze Speciali (CFS) non ha sufficiente superficie adibita a piazzale per le proprie esercitazioni e per il deposito di materiale. Fra gli stabili 4640/CC – CD – CE – AB è presente una collina rocciosa. Il presente progetto prevede la sua demolizione per realizzare un piazzale per esercitazioni in una zona protetta ma al contempo facilmente accessibile da tutti gli stabili

e permette inoltre di garantire la sicurezza necessaria in quanto la collina costituisce una debolezza poiché facilita l'introduzione di materiale dalle finestre.

La maggior parte del materiale verrà riutilizzato nell'ambito della realizzazione del progetto con l'obiettivo di soddisfare così un fabbisogno pendente dal 2016 da parte del Centro Logistico dell'Esercito Monteceneri (CLEs-M). Sulla base dell'analisi di fattibilità del 2021, è previsto di realizzare un piazzale nell'area Val di Trodo dove attualmente sono posteggiati vari veicoli militari, mentre la seconda area, necessaria per posteggiare i veicoli attualmente in Val di Trodo durante i lavori, è prevista nel campo da calcio esistente. I piazzali non verranno pavimentati. Non è neppure prevista la posa di nuove recinzioni o di nuovi impianti d'illuminazione.

2. Opposizione: motivi

Il 5 giugno 2024, l'opponente n°3 in qualità di patrocinante – di sé stesso, dell'opponente n° 1, dell'opponente n° 2 e dell'opponente n° 4 – ha depositato un'opposizione al presente progetto. I motivi presentati possono essere riassunti nella seguente maniera.

In primo luogo, gli opposenti considerano che i lavori dureranno su più anni e contestano il progetto poiché non prevede delle misure di compensazione o d'indennizzo per le immissioni moleste che essi dovranno subire durante i lavori.

In secondo luogo, richiedono al DDPS di chiarire le destinazioni d'uso futuro dell'area del campo da calcio. Gli opposenti considerano che i lavori di cantiere come pure l'utilizzo del campo da calcio come piazzale comporteranno un notevole aggravio fonico e di polvere. Non condividono dunque quanto indicato nell'incarto di domanda, secondo cui il progetto non prevede delle nuove ripercussioni per l'ambiente. Di conseguenza, richiedono di escludere l'utilizzo del campo da calcio come area di deposito e di optare fra le aree già studiate per un'area alternativa.

In terzo luogo, si sottolinea che di recente sono stati effettuati degli abbattimenti di piante sulla piazza d'armi. Questi, secondo gli opposenti, contribuivano ad isolare acusticamente e visivamente il comparto militare dal territorio circostante. Essendo previste delle misure di compensazione per i lavori di dissodamento, gli opposenti richiedono che la cintura di alberi in corrispondenza dell'asse nord-sud tra l'area militare e quella civile, parallelamente alla strada cantonale N2 venga ripristinata. Anche in questo caso, gli opposenti richiedono che gli vengano accordate delle misure di compensazione e d'indennizzo.

In quarto luogo, vengono richieste delle garanzie al DDPS sulle immissioni nell'ambiente derivanti dalla lavorazione del materiale prevista in Val di Trodo. Se la lavorazione del materiale dovesse causare delle immissioni all'esterno del perimetro militare e conseguentemente nel fondo degli opposenti, essi richiedono che i provvedimenti necessari ed eventuali indennizzi vengano definiti nell'ambito della presente procedura. Gli opposenti continuano chiedendo di valutare la possibilità di schermare con il materiale proveniente dall'eliminazione della collina rocciosa lo stand di tiro presente ubicato in Val di Trodo e un eventuale suo potenziamento smettendo così quelli attualmente presenti a ridosso dello stand a 300m. Un utilizzo in tal senso del materiale costituirebbe a loro parere una misura di risanamento concreta/dismissione degli attuali stand di tiro, i quali considerano particolarmente molesti non solo per se stessi ma per buona parte del Comune e della popolazione di Rivera.

Infine, gli opposenti chiedono il rimborso delle spese legali per un importo da definirsi, ma per un ammontare di almeno CHF 2'100.00 (costo orario di CHF 300.00).

3. Parere del Comune di Monteceneri

Il 13 giugno 2024 il Comune di Monteceneri ha preavvisato favorevolmente il progetto alle seguenti condizioni:

- (1) prima dell'inizio dei lavori deve essere allestita una prova a futura memoria dei tratti di strade comunali interessate dal cantiere (via Soriò e via ai Monti a Rivera);

- (2) limitazione del transito con camion a due assi su strade comunali.

Concernente l'opposizione ricevuta, il Comune ha demandato l'evasione agli uffici competenti federali e cantonali.

4. *Parere del Canton Ticino*

Il Dipartimento del territorio del Canton Ticino ha sottoposto il progetto ai servizi coinvolti, i quali si sono pronunciati come segue:

Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS):

Protezione e smaltimento delle acque:

La SPAAS ha formulato una raccomandazione per l'area piazzali caserme. Poiché per i piazzali è previsto lo smaltimento parziale delle acque meteoriche per mezzo di pozzi perdenti con troppo pieno nei ricettori, si consiglia di riconsiderare il concetto di smaltimento delle acque in funzione delle attività che in futuro, anche con il piazzale asfaltato, verranno svolte. Infatti, la presenza dei pozzi perdenti limita il tipo di attività che possono essere eseguite sui piazzali, in particolare lo stazionamento di mezzi pesanti, il carico e scarico di prodotti pericolosi per le acque (ecc.).

Organismi pericolosi per l'ambiente:

- (3) la misura OP-4 presente nella valutazione ambientale del 1° marzo 2024 per la fase di cantiere deve essere aggiornata;
- (4) è vietato il trasporto dello strato superficiale del terreno fino a una profondità di 30cm dalla zona infestata da *popillia japonica*. Una deroga può essere richiesta secondo il punto 2 capoverso 4 della decisione generale dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) del 1° febbraio 2023 per impedire la diffusione di *popillia japonica* Newman nel Canton Ticino;
- (5) i veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo possono lasciare la zona infestata dalla *popillia japonica* soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali;
- (6) la richiedente deve rispettare le condizioni contenute nella decisione del 1° febbraio 2023 dell'UFAG per le modalità di lavorazione, trasporto e smaltimento di suolo e di materiale vegetale/neofite.

Gestione dei rifiuti e sostanze nocive:

- (7) lo smaltimento delle lastre in Eternit deve avvenire tramite conferimento in discarica tipo B.

Ufficio della caccia e della pesca:

- (8) qualora fosse necessario intervenire sulle sponde o nel letto di uno o più riali, dopo gli interventi, la sistemazione del riale deve avvenire nel modo più naturale possibile e ripristinare la situazione antecedente i lavori;
- (9) tutte le zone verdi toccate dal progetto, a fine interventi dovranno essere sistemate e seminate così da ritornare allo stato antecedente dei lavori;
- (10) i lavori a diretto contatto con le acque di superficie non sono autorizzati durante il periodo che va da metà ottobre fino alla fine del mese di marzo;
- (11) i corsi d'acqua non possono essere utilizzati come aree di cantiere;
- (12) i lavori non dovranno creare intorbidimenti delle acque piscicole durante il periodo riproduttivo della trota fario (divieto a partire da metà ottobre fino alla fine del mese di marzo);
- (13) durante i lavori dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte a scongiurare qualsiasi tipo d'inquinamento delle acque ai sensi dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201). In particolare, si deve portare la massima attenzione al fine di evitare il contatto diretto tra cemento fresco e acque di superficie;
- (14) il dissodamento della vegetazione ripuale è proibito conformemente all'articolo 8 capoverso 3 lettera c della legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0) e l'articolo 25 della legge cantonale sulla pesca e la protezione dei pesci e gamberi indigeni.

Sezione forestale:

- (15) a compensazione del dissodamento temporaneo di 498 m², la richiedente deve provvedere al rinverdimento e al rimboschimento della superficie tramite la messa a dimora di arbusti stanziali. Tali interventi dovranno comprendere le necessarie cure e protezioni, come pure misure preventive e attive contro la propagazione delle essenze neofite invasive. Al termine dei lavori di messa a dimora, l'Ufficio forestale del 5° circondario dovrà essere invitato dalla richiedente a un sopralluogo per la verifica della buona riuscita delle misure di compenso. Come specie per il rimboschimento compensativo dovrà essere evitata la piantumazione del Maggiociondolo;
- (16) a compensazione del dissodamento definitivo di 1'714 m², la richiedente è tenuta a porre sotto vincolo della legislazione forestale una superficie di pari estensione sullo stesso mappale n° 1500 RFD e sul mappale n° 1424 RFD del Comune di Monteceneri, sezione Rivera, così come da progetto di dissodamento presentato. Come previsto dal citato progetto, la richiedente deve provvedere al rimboschimento compensativo tramite rinverdimento e messa a dimora di specie stanziali arboree e arbustive. Il compenso secondo l'articolo 7 capoverso 1 della legge sulle foreste (LFo; RS 921.0), analogamente al dissodamento temporaneo, deve includere le necessarie misure di gestione, di cura e di protezione e deve essere accompagnato da misure attive e preventive di lotta contro la propagazione di essenze neofite invasive, per una durata di almeno 5 anni. Al termine dei lavori di messa a dimora, come anche dopo 5 anni di gestione, l'Ufficio forestale del 5° circondario dovrà essere invitato dalla richiedente a un sopralluogo per la verifica della buona riuscita delle misure di compenso. Come specie di rimboschimento compensativo deve essere evitata la piantumazione del Maggiociondolo;
- (17) prima di procedere alla rimozione delle piante o alla modifica delle finalità del suolo boschivo, oltre al rispetto dell'articolo 3 LFo dovrà essere cresciuta in giudicato la decisione d'approvazione dei piani.

Sezione mobilità:

- (18) sentieri e percorsi devono rimanere agibili applicando delle misure di convenienza tra veicoli di cantiere e il traffico ciclo-pedonale, nel rispetto della sicurezza anche durante le fasi di cantiere. Se ciò non fosse possibile, prima dell'inizio dei lavori si dovrà prendere contatto con TicinoSentieri, compilando il formulario disponibile alla pagina in modo da pianificare le deviazioni e/o gli sbarramenti necessari. Eventuali deviazioni temporanee dovranno essere preventivamente concordate con l'Organizzazione Turistica Regionale del Bellinzonese e Alto Ticino;
- (19) la segnaletica relativa a sentieri ed ai percorsi deve essere mantenuta o, in caso fosse danneggiata, ripristinata al termine dei lavori.

L'Ufficio della pianificazione locale e l'Ufficio dei beni culturali sono stati consultati e non hanno emesso alcuna condizione particolare.

5. Parere dell'UFAM

Con il suo parere del 12 agosto 2024, completato il 21 ottobre 2024 e il 13 dicembre 2024, l'UFAM ha dichiarato approvare il progetto, se rispettate le seguenti condizioni:

Natura e paesaggio:

- (20) il numero di alberi da abbattere (inclusi i cespugli e le siepi) deve essere ridotto al minimo indispensabile, per quelli rimanenti devono essere adottate misure di protezione adeguate. Devono essere sostituiti nelle immediate vicinanze con specie indigene e adatte alla stazione. I siti di sostituzione e l'elenco delle specie devono essere rappresentati in modo vincolante sul piano e comunicati all'Autorità d'approvazione, all'attenzione dell'UFAM prima dell'approvazione dei piani.

Giustificazione: gli alberi isolati e le siepi hanno una funzione compensatrice secondo l'articolo 18 capoverso 1^{bis} della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

(LPN; RS 451) e sono pertanto degni di protezione. Misure di protezione, ripristino e sostituzione secondo l'articolo 18 capoverso 1^{ter} LPN; protezione del paesaggio secondo l'articolo 3 LPN.

- (21) la richiedente, d'intesa con il guardiacaccia cantonale, è tenuta a formulare una misura di sostituzione che vada a beneficio della fauna selvatica o che migliori la funzionalità del corridoio faunistico. Detta misura deve essere presentata all'Autorità d'approvazione, all'attenzione dell'UFAM prima dell'approvazione dei piani.

Giustificazione: Secondo l'articolo 1 della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) occorre conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi indigeni e migratori viventi allo stato selvatico; in caso contrario devono essere adottate misure di ripristino e di sostituzione conformemente all'articolo 18 capoverso 1^{ter} LPN.

- (22) i siti d'installazione devono essere situati al di fuori degli spazi vitali degni di protezione secondo l'articolo 18 capoverso 1^{bis} LPN. La prima priorità deve essere data alle aree già impermeabilizzate. Se la vegetazione è interessata dal progetto, la superficie circostante gli impianti va protetta nella maniera migliore possibile mediante misure speciali (p. es. platea di fondazione). Le piste di cantiere temporanee devono essere completamente smontate dopo il completamento dei lavori di costruzione e la vegetazione deve essere ripristinata conformemente allo stato iniziale.

Giustificazione: protezione degli spazi vitali degni di protezione secondo l'articolo 18 capoverso 1^{er} LPN e protezione del paesaggio secondo l'articolo 3 LPN;

- (23) tutte le superfici limitrofe degne di protezione secondo la LPN devono essere delimitate con barriere ben visibili e invalicabili.

Giustificazione: misure di protezione secondo l'articolo 18 capoverso 1^{er} LPN.

- (24) andrà evitata l'illuminazione esterna dei due siti (area 1, Val di Trodo e area 2, campo da calcio).

Giustificazione: riduzione al minimo degli impatti negativi sul paesaggio secondo l'articolo 3 LPN e sulla fauna secondo l'articolo 18 capoverso 1^{er} LPN.

- (25) considerata l'entità del progetto, occorre prevedere un accompagnamento ambientale. Il rapporto finale dell'accompagnamento ambientale deve essere presentato per valutazione all'Autorità d'approvazione, all'attenzione dell'UFAM entro tre mesi dalla conclusione dei lavori. Il rapporto deve contenere una descrizione dello svolgimento dei lavori di costruzione, delle misure di protezione, di ripristino e di sostituzione attuati in via definitiva e un bilancio dei provvedimenti.

Giustificazione: obbligo di un accompagnamento ambientale secondo l'articolo 46 capoverso 1 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01). Monitoraggio dell'attuazione dell'accompagnamento ambientale e degli interventi di ripristino e sostituzione attuati in via definitiva e un bilancio dei provvedimenti.

Foresta:

- (26) se non è ancora stato fatto, l'autorità competente deve pubblicare ed esporre per la consultazione la domanda di dissodamento (compresi gli atti del progetto) prima dell'approvazione dei piani.

Giustificazione: secondo l'articolo 5 capoverso 2 della legge forestale (LFo; RS 921.0) la domanda è da pubblicare e da esporre per la consultazione.

- (27) la richiedente deve assicurare che i lavori di dissodamento e di costruzione siano eseguiti con le debite cure dell'area forestale adiacente. In particolar modo, nell'area forestale è vietato erigere baracche o deporre materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere.

Giustificazione: secondo l'articolo 5 capoverso 2 LFo la domanda è da pubblicare e da esporre per la consultazione.

- (28) la richiedente deve assicurare che i lavori di ripristino e di compensazione siano eseguiti entro 7 anni dalla crescita in giudicato della decisione di approvazione dei piani, rispettivamente per dissodamenti temporanei entro 2 anni dopo la conclusione dei lavori.

Giustificazione: secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01) la decisione di dissodamento prevede dei termini di validità per l'adempimento degli obblighi stabiliti. La prassi permette di realizzare e controllare soltanto provvedimenti compensativi a termine.

- (29) Per i rimboschimenti di compensazione, la richiedente garantisce l'attecchimento di essenze adatte alla stazione che adempiono alle funzioni del bosco ed eviterà la piantumazione del Maggiociondolo. Essa si impegna durante la fase di cantiere, così come per la fase di sviluppo del rimboschimento (sino alla chiusura delle chiome), a prevenire e a impedire la diffusione sulle superfici di compensazione di vegetazione concorrente come i rovi, e/o piante esotiche invasive come la Solidago, la Verga d'oro, la Budleja, la Panace di Mantegazzi, il Poligono del Giappone (ecc.). Queste attività implicano dei controlli regolari e l'adozione dei rispettivi provvedimenti necessari. Cinque anni dopo la chiusura dei lavori per le superfici di rimboschimento la richiedente deve invitare l'Ufficio forestale del 5° circondario competente per un controllo dell'efficacia delle misure adottate. Durante questo controllo dell'efficacia si decide se la lotta contro le piante esotiche invasive e contro la vegetazione concorrente deve essere portata avanti e in caso per quanto tempo. La richiedente informa l'Autorità d'approvazione dei piani sul termine previsto per il controllo dell'efficacia e sui risultati ottenuti, così come su eventuali condizioni poste da parte dell'Ufficio forestale del 5° circondario. In caso di disaccordo decide l'autorità decisionale dopo aver sentito le parti coinvolte e l'UFAM.

Giustificazione: per tutelare le essenze stanziali (art. 7 cpv. 1 LFo, art. 8 OFo) ed il ripristino delle funzioni del bosco ai sensi dell'articolo 20 LFo, devono essere anche assicurate le misure di lotta contro l'insediamento di organismi alloctoni invasivi ai sensi degli articoli 15 capoverso 2, e 52 capoverso 1 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA). Questa condizione è di regola raggiunta quando le chiome degli alberi si toccano. La durata in anni dipende in generale dalla stazione.

- (30) Per realizzare il dissodamento e la compensazione del dissodamento la richiedente deve coinvolgere l'Ufficio forestale del 5° circondario.

Giustificazione: la concreta realizzazione del dissodamento e della compensazione del dissodamento richiede delle conoscenze de luogo e delle condizioni stagionali e deve essere accompagnata da specialisti (art. 20 LFo, art. 3 e 18ter LPN).

- (31) Al termine dei lavori di dissodamento, degli interventi edili e dei rimboschimenti compensativi, l'Ufficio forestale cantonale competente sarà invitato per il collaudo delle misure realizzate.

Giustificazione: secondo l'articolo 7 capoverso 2 OFo, il Servizio forestale cantonale è incaricato di fornire all'UFAM le informazioni relative a tutte le procedure di dissodamento (federali e cantonali) a fini statistici.

- (32) L'Autorità d'approvazione dei piani comunica all'UFAM (Divisione biodiversità e paesaggio, sezione Gestione del paesaggio) e alla rispettiva autorità cantonale l'entrata in vigore della decisione.

Giustificazione: le autorizzazioni e le disposizioni di diritto forestale diventano efficaci solo dopo essere cresciute in giudicato (art. 47 LFo).

Spazio riservato alle acque, morfologia e fauna acquatica:

- (33) La richiedente deve garantire che l'impatto nello spazio riservato alle acque sia ridotto al minimo durante i lavori di costruzione; l'eventuale vegetazione ripariale da eliminare deve essere sostituita in loco, se possibile.

Giustificazione: articolo 37 capoverso 2 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20).

- (34) La richiedente deve attuare le richieste cantonali 8, 9 e 11 sopramenzionate (v. domande 6, 7 e 9 del parere cantonale del 27 giugno 2024). *Giustificazione: articolo 37 capoversi 1 e 2 LPAc.*

(35) La richiedente deve attuare le proposte cantonali 10, 12 e 14 sopramenzionate (v. domande 8, 10 e 12 del parere cantonale del 27 giugno 2024) se all'interno del perimetro del progetto si trovano fosse di riproduzione. Questo deve essere chiarito dalla richiedente.

6. Valutazione da parte dell'autorità concedente

a. Natura e paesaggio

Accompagnamento ambientale

Considerata l'entità del progetto, l'UFAM (25) ha richiesto che esso sia l'oggetto d'un accompagnamento ambientale e che un rapporto finale dell'accompagnamento ambientale venga presentato per valutazione all'Autorità d'approvazione, all'attenzione dell'UFAM entro tre mesi dalla conclusione dei lavori. Il rapporto dovrà contenere una descrizione dello svolgimento dei lavori di costruzione, delle misure di protezione, di ripristino e di sostituzione attuati in via definitiva e un bilancio dei provvedimenti. La richiedente ha accolto la richiesta. L'Autorità d'approvazione considera la richiesta proporzionata e giustificata. Se per un progetto di costruzione l'autorità ritiene necessario un controllo dei risultati e un rapporto corrispondente per garantire la protezione dell'ambiente, lo può esigere sulla base dell'articolo 46 capoverso 1 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01). *Ne conseguiranno degli oneri.*

Biotopi degni di protezione

Nel suo parere del 12 agosto 2024, l'UFAM (20) ha richiesto che il numero di alberi da abbattere (inclusi i cespugli e le siepi) venga ridotto al minimo indispensabile, per quelli rimanenti dovranno essere adottate misure di protezione adeguate. Essi dovranno essere sostituiti nelle immediate vicinanze con specie indigene e adatte alla stazione. I siti di sostituzione e l'elenco delle specie dovranno essere rappresentati in modo vincolante sul piano e comunicati all'Autorità d'approvazione, all'attenzione dell'UFAM prima dell'approvazione dei piani. Il 10 ottobre 2024, la richiedente ha inoltrato un concetto di compensazione per gli alberi che verranno abbattuti nell'ambito del progetto (Concetto reintegrazione alberi, EcoControl SA, settembre 2024; Reintegrazioni alberi tagliati, Maddalena & associati Sagl, 1° ottobre 2024). L'UFAM ha dichiarato nel suo parere complementare del 21 ottobre 2024 che la richiesta è stata adempiuta. Tuttavia, non essendo parte dell'incarto di domanda inizialmente depositato, l'Autorità d'approvazione ritiene necessario includere la realizzazione del concetto di compensazione in un onere. Di conseguenza, *un onere verrà ritenuto.*

Inizialmente (parere del 12 agosto 2024), l'UFAM ha domandato alla richiedente di eliminare, oltre all'impianto di illuminazione e alle porte da calcio, tutte le recinzioni del sito (area 2, campo da calcio) al fine di conservare la funzionalità del corridoio faunistico.

Con la presa di posizione del 10 ottobre 2024, la richiedente ha spiegato come la scelta sia ricaduta sul campo da calcio. Infatti, la presenza di una recinzione è ritenuta necessaria dai responsabili in materia di sicurezza dovendo depositarci del materiale di valore, che si troverebbe al di fuori del perimetro cintato della piazza d'armi. Essa permette così di creare un provvisorio per lo stoccaggio del materiale al momento presente in Val Trodo (principalmente veicoli e container), senza intaccare il corridoio faunistico con ulteriori nuove recinzioni. Per quanto riguarda l'illuminazione del campo da calcio è stato precisato che questa non verrà utilizzata, e che un suo eventuale smontaggio non è previsto in quanto il futuro di quest'area, e quindi una sua modifica, non sono di competenza di questo progetto.

Nel suo parere complementare del 21 ottobre 2024, l'UFAM ha preso atto delle spiegazioni aggiuntive e ha riformulato la sua richiesta (21) domandando alla richiedente, d'intesa con il guardiacaccia cantonale, di formulare una misura di sostituzione che vada a beneficio della fauna selvatica o che migliori la funzionalità del corridoio faunistico, da presentare all'Autorità d'approvazione e all'attenzione dell'UFAM prima dell'approvazione dei piani. Il 12 dicembre 2024, l'Autorità d'approvazione ha trasmesso all'UFAM le misure della richiedente concordate con il guardiacaccia cantonale. Il 13 dicembre 2024, l'UFAM ha confermato essere d'accordo con le misure proposte dalla richiedente (Compensi faunistici, EcoControl SA, novembre 2024). Sulla base di quanto precede l'Autorità d'approvazione considera la richiesta adempiuta.

Tuttavia, non essendo parte dell'incarto di domanda inizialmente depositato, l'Autorità d'approvazione ritiene necessario includere la realizzazione delle misure concordate con il guardiacaccia cantonale in un onere. *Un onere sarà ritenuto in tal senso.*

Ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1^{ter} LPN, se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.

Come misure di protezione l'UFAM ha richiesto (22-23) che i siti di installazione vengano situati al di fuori degli spazi vitali degni di protezione (art. 18 cpv. 1^{bis} LPN). La prima priorità deve essere data alle aree già impermeabilizzate. Se la vegetazione è interessata dal progetto, la superficie circostante gli impianti va protetta nella maniera migliore possibile mediante misure speciali (p. es. platea di fondazione). Le piste di cantiere temporanee dovranno essere completamente smontate dopo il completamento dei lavori di costruzione e la vegetazione dovrà essere ripristinata secondo lo stato iniziale. Inoltre, tutte le superfici limitrofe degne di protezione ai sensi della LPN dovranno essere delimitate con barriere ben visibili e invalicabili. La richiedente ha confermato poter implementare le richieste. L'Autorità d'approvazione considera le richieste proporzionate e giustificate. *Degli oneri saranno ritenuti in tal senso.*

Le emissioni luminose causate dalla costruzione e dall'esercizio di impianti nell'ambiente rientrano nel campo d'applicazione della LPAmb. Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (art. 11 cpv. 2 LPAmb).

L'UFAM (24) ha richiesto di evitare l'illuminazione esterna dei due siti (area 1, Val Trodo e area 2, campo da calcio). Il progetto non prevede nuove illuminazioni esterne o potenziamenti degli impianti esistenti. La richiedente ha precisato che l'area in Val di Trodo non verrà illuminata mentre, come già menzionato sopra, il campo da calcio possiede un impianto d'illuminazione, il quale non verrà tuttavia utilizzato. In tal senso l'Autorità d'approvazione ritiene che la richiedente debba assicurare che l'utente venga debitamente informato al fine che questa richiesta venga rispettata fintanto che il campo da calcio non verrà ripristinato. *Un onere sarà ritenuto.*

Neofite invasive

Conformemente all'articolo 16 capoverso 3 dell'ordinanza sulla protezione vegetale da organismi nocivi particolarmente pericolosi (OSaV; RS 916.20), l'Ufficio federale dell'Agricoltura (UFAG), in qualità di autorità competente, può ordinare delle misure adeguate contro il pericolo di diffusione di organismi. Con la decisione generale per impedire la diffusione di *popillia japonica* Newman nel Canton Ticino del 1° febbraio 2023, l'UFAG ha emesso delle misure da rispettare a tale scopo.

La SPAAS ha precisato che l'area di progetto si trova dal 18 marzo 2024 all'interno di una zona infestata a causa della presenza di *popillia japonica* e non più in una zona cuscinetto.

Nella valutazione ambientale depositata la richiedente ha inserito delle misure per la gestione delle neofite. La SPAAS ha domandato che la misura OP-4, la quale ha categorizzato l'area di progetto in zona cuscinetto, e non in zona infestata come stabilito dal 18 marzo 2024, venga aggiornata (3). La richiedente ha confermato poter implementare la richiesta. L'Autorità d'approvazione considera la richiesta proporzionata e giustificata. *Un onere verrà ritenuto.*

In maniera generale (6), è stato rinviato alle condizioni contenute nella decisione sopracitata per quanto riguarda le modalità di lavorazione, trasporto e smaltimento di suolo e di materiale vegetale/neofite. È stato anche richiesto (4) di vietare il trasporto dello strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30cm dalla zona infestata da *popillia japonica*. Una deroga può tuttavia essere richiesta. Per quanto riguarda i veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo, è stato domandato (5) che questi lascino la zona infestata dalla *popillia japonica* soltanto dopo esser stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di

terriccio e di resti vegetali. Nel parere conclusivo della richiedente le presenti condizioni sono state accolte.

Queste condizioni riprendono il contenuto della decisione del 1° febbraio 2023 dell'UFAG. L'Autorità d'approvazione stima che l'applicazione della decisione sopraccitata, inserendola in un onere, venga a rinforzare l'impegno che la richiedente deve consacrare per la tutela dell'area durante i lavori legati al dissodamento dalla minaccia che costituiscono le neofite. Di conseguenza, le domande saranno *l'oggetto di un unico onere*.

b. Foresta

La realizzazione del progetto necessita dissodamenti (art. 4 della legge federale sulle foreste, LFo; RS 921.0). L'incarto di domanda prevede un dissodamento definitivo di una superficie forestale pari a 1'714 m² e un dissodamento temporaneo di un'area forestale pari a 498 m².

Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LFo, i dissodamenti sono di principio vietati. Una deroga può essere concessa se la richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta (cpv. 2), e se inoltre l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto (lett. a), soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio (lett. b) e il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente (lett. c). Dovesse essere accordato un dissodamento, esso deve essere accompagnato da una compensazione nella medesima regione in natura e con essenze stanziali (art. 7 cpv. 1 LFo). Nelle zone con superficie forestale in crescita oppure nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltivate e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare, possono essere adottati provvedimenti equivalenti a favore della protezione e del paesaggio invece del compenso in natura (cpv. 2).

Considerata la necessità pendente dal 2016 di nuovi piazzali per il CLE-M, in seguito all'analisi effettuata nel 2021 al fine di determinare le diverse varianti in considerazione di tutti gli interessi da ponderare, la scelta è ricaduta sull'area in Val di Trodo. Malgrado il Piano forestale cantonale indichi che quest'ultima si trova in una zona con area forestale invariata, la richiedente ha sottolineato come l'avanzata del bosco nelle aree non più gestite è manifesta. Grazie alla gestione attiva del territorio della piazza d'armi è possibile contenerlo, garantendo così la preziosa strutturazione a mosaico. Il dissodamento definitivo non precluderà le funzioni svolte dal bosco, in quanto presente in grande quantità su tutto il versante. Gli interventi di rimboschimento compensativo verranno effettuati nelle immediate vicinanze e i dissodamenti temporanei saranno rimboscati una volta completati gli interventi. L'Autorità d'approvazione ritiene la ponderazione effettuata dimostrare l'esistenza di motivi gravi preponderanti rispetto all'interesse della conservazione della foresta.

Sulla base dello studio di fattibilità svolto nel 2021 la richiedente ha indicato che le altre varianti prese in considerazione sono state scartate in quanto tecnicamente non realizzabili o troppo conflittuali con il bosco e/o la natura e il paesaggio. L'Autorità d'approvazione considera sufficientemente comprovato che il progetto è attuabile solo nel luogo previsto.

La piazza d'armi di Monteceneri è iscritta nella parte programmatica del Piano settoriale militare. L'area in Val di Trodo è ubicata all'interno del suo perimetro. Nell'incarto di domanda viene indicato che quest'area rientra nella pianificazione strategica della Confederazione in ambito militare ed è ubicato nel comparto indicato sia a livello cantonale che comunale per attività militari. L'Autorità d'approvazione considera dunque che le condizioni materiali della pianificazione del territorio sono rispettate.

La richiedente ha confermato che l'area interessata dal progetto non si trova in aree naturalistiche di rilievo iscritte nella banca dati degli inventari naturalistici federali e cantonali e delle aree protette tramite strumento cantonale. Considerato che la superficie in cui è previsto il deposito del materiale di scavo è situata all'interno del corridoio faunistico sovraregionale, l'area non sarà recintata per favorire il passaggio della fauna. Si ritiene che il progetto non comporti dei seri pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, l'Autorità d'approvazione considera la condizione rispettata.

Sulla base di quanto precede, l'Autorità d'approvazione ritiene riunite le condizioni dell'articolo 5 capoverso 2 LFo per poter concedere una deroga al divieto di dissodamento.

La Sezione forestale del Canton Ticino e l'UFAM hanno emesso un preavviso favorevole per il dissodamento definitivo di 1'714 m² e temporaneo di 498 m² di area boschiva (art. 5 LFo). Tuttavia, l'esecuzione del dissodamento è sottomessa al rispetto delle seguenti condizioni.

Per cominciare, l'UFAM ha indicato che dalla documentazione ricevuta non si evince se la domanda di dissodamento è stata pubblicata insieme agli atti del progetto. L'UFAM (26) ha richiesto che venga proceduto in tal senso, in caso la pubblicazione per consultazione non dovesse aver ancora avuto luogo.

Il deposito ufficiale dei piani contenente anche la domanda di dissodamento è stato effettuato dal 6 maggio al 5 giugno 2024 presso il Comune di Monteceneri. Il deposito ufficiale dei piani è stato l'oggetto di una pubblicazione nel Foglio federale come pure sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino eseguita in data 6 maggio 2024. Essendo parte dell'incarto di domanda, anche la pubblicazione ne fa esplicitamente riferimento. La richiesta dell'UFAM è dunque da considerarsi priva d'oggetto. *Nessun onere verrà ordinato in tal senso.*

L'UFAM ha richiesto che la richiedente assicuri che i lavori di dissodamento e di costruzione vengano effettuati con le debite cure dell'area forestale adiacente (27). In particolar modo, nell'area forestale è vietato erigere baracche o deporre materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere. La richiedente ha confermato poter implementare questa domanda. L'Autorità d'approvazione considera la richiesta giustificata e proporzionata. *Ne conseguirà un onere.*

La richiedente, continua l'UFAM, deve assicurare che i lavori di ripristino e di compensazione siano eseguiti entro 7 anni dalla crescita in giudicato della decisione di approvazione dei piani, rispettivamente per i dissodamenti temporanei entro 2 anni dopo la conclusione dei lavori (28).

Ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01) la decisione di dissodamento stabilisce i termini di validità dell'autorizzazione di dissodamento e i termini per l'adempimento degli obblighi ad esso legati, segnatamente quelli concernenti i provvedimenti compensativi. La richiedente ha dichiarato poter rispettare i termini sopramenzionati. L'Autorità d'approvazione considera la presente richiesta giustificata. *L'autorizzazione di dissodamento conterrà i termini sopramenzionati.*

L'UFAM (29 – 31) e la Sezione forestale cantonale (15 – 16) hanno richiesto per i rimboschimenti di compensazione, l'utilizzo di arbusti stanziali e di evitare la piantumazione del Maggiociondolo. Tali interventi dovranno essere eseguiti con le necessarie cure e protezioni e dovranno prevedere delle misure preventive attive contro la propagazione delle essenze neofite invasive. L'UFAM si è espresso in tal senso richiedendo per la fase di cantiere, così come per la fase di sviluppo del rimboschimento (sino alla chiusura delle chiome), che la richiedente si impegni a prevenire e a impedire la diffusione di vegetazione concorrente e di neofite invasive sulle superfici di compensazione. Queste attività implicano dei controlli regolari e l'adozione dei rispettivi provvedimenti necessari. La durata di queste misure di prevenzione deve dunque estendersi su 5 anni.

Per realizzare il dissodamento e la compensazione del dissodamento la richiedente dovrà coinvolgere l'Ufficio forestale del 5° circondario. La richiedente inviterà l'Ufficio del 5° circondario per effettuare la verifica della buona riuscita delle misure di compenso al termine dei lavori di dissodamento, degli interventi edili e dei rimboschimenti compensativi, come anche dopo 5 anni di gestione. Durante questo controllo dell'efficacia si deciderà se la lotta contro le piante esotiche invasive e contro la vegetazione concorrente deve essere portata avanti e in caso per quanto tempo. La richiedente informerà l'Autorità d'approvazione sul termine previsto per il controllo dell'efficacia e sui risultati ottenuti, e le eventuali condizioni poste da parte dell'Ufficio del 5° circondario. In caso di disaccordo l'Autorità d'approvazione deciderà su come procedere una volta sentite le parti coinvolte e l'UFAM. La richiedente nel suo parere conclusivo non si è opposta alle condizioni formulate da quest'ultime. L'Autorità d'approvazione considera le richieste proporzionate e giustificate. *Degli oneri ne conseguiranno.*

Per poter procedere alla rimozione delle piante o alla modifica delle finalità del suolo boschivo, la Sezione forestale ha emesso la richiesta che la decisione d'approvazione dei piani sia cresciuta in giudicato (17). La richiedente non si è opposta alla presente condizione e non ha formulato alcuna domanda d'inizio dei lavori anticipata. Sulla base di quanto precede, la condizione costituisce un rinvio alle disposizioni normative in vigore (art. 31 OAPCM) e pertanto *non farà l'oggetto di un onere*.

Al fine di agevolare la gestione dei documenti formanti l'intero dossier, la Sezione forestale cantonale ha richiesto, senza tuttavia formulare una domanda, che negli incarti venga menzionato sempre il numero cantonale attribuito al dissodamento in oggetto (nello specifico "incarto di dissodamento n°4352"). Per assicurare una corretta gestione e tracciabilità degli interventi di dissodamento effettuati nell'area, l'Autorità d'approvazione che questo invito debba essere accolto per assicurare una corretta gestione degli interventi di dissodamento. *Un onere sarà previsto*.

L'UFAM ha richiesto all'Autorità d'approvazione di comunicare l'entrata in vigore della presente decisione all'UFAM (Divisione biodiversità e paesaggio, Sezione Gestione del paesaggio) e alla rispettiva autorità cantonale (32). La decisione d'approvazione sarà notificata all'UFAM come pure al Canton Ticino. Come indicato al punto 8 (v. sotto), la decisione d'approvazione entra in vigore se nessun ricorso viene presentato al Tribunale amministrativo federale entro il termine di ricorso di 30 giorni. In aggiunta al fatto che l'Autorità d'approvazione non può imporre a sé stessa degli oneri, spetta alle autorità, interessate di sapere quando la decisione è entrata in vigore, informarsi se è stato presentato un eventuale ricorso all'Autorità d'approvazione dopo la scadenza del termine di ricorso di 30 giorni. Di conseguenza, *nessun onere verrà disposto*.

c. Protezione delle acque

Nei pressi dell'area di progetto "campo da calcio" si trova il riale Leguana ed il suo spazio riservato alle acque è definito nel Piano regolatore del Comune di Monteceneri. Nell'area di progetto Val di Trodo sono presenti altri due riali per i quali non è stato determinato ancora lo spazio riservato alle acque, per i quali dunque devono essere applicate le disposizioni transitorie per la modifica del 4 maggio 2011 dell'ordinanza sulla protezione delle acque.

L'utilizzo dello spazio riservato alle acque, gli interventi sui corsi d'acqua come pure l'eliminazione di vegetazione ripuale sottostanno all'obbligo di un'autorizzazione conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

L'Ufficio cantonale della caccia e della pesca ha ricordato che conformemente all'articolo 8 capoverso 3 lettera c della legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0) e l'articolo 25 della legge cantonale sulla pesca e la protezione dei pesci e gamberi indigeni il dissodamento della vegetazione ripuale è proibito (14). L'UFAM sostiene questa richiesta (35).

L'incarto di domanda conferma che nessun intervento verrà realizzato nello spazio riservato alle acque dei corsi d'acqua presenti nell'area di realizzazione del progetto (MISURA AQF-3). Inoltre, è prevista la piantumazione di talee di salice e di arbusti sulla sponda destra del riale in prossimità dell'area in Val di Trodo. Infatti, quest'ultimo non è simmetrico rispetto all'asse del corso d'acqua, bensì è traslato verso la sponda sinistra. Pertanto, il progetto prevede di sistemare in maniera naturale a favore del riale la nuova scarpata in sponda destra, senza dover eseguire degli interventi all'interno dello spazio riservato alle acque definito dal Piano regolatore comunale (MISURA AQF-4).

Non avendo formulato una richiesta in tal senso, la richiedente non potrà dissodare della vegetazione ripuale. La realizzazione del progetto deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, *di conseguenza nessun onere è necessario*.

Il medesimo Ufficio cantonale ha richiesto qualora fosse necessario intervenire sulle sponde o nel letto di uno o più riali, dopo gli interventi, che la sistemazione del riale avvenga nel modo più naturale possibile e di ripristinare la situazione antecedente i lavori (8). Tutte le zone verdi toccate dal progetto, a fine interventi dovranno essere sistemate e seminate così da ritornare allo

stato antecedente i lavori (9). In ogni caso, i corsi d'acqua non potranno essere utilizzati come aree di cantiere (11). L'UFAM ha concordato con le richieste cantonali e ha domandato che quest'ultime vengano attuate (34). La richiedente deve dunque garantire che l'impatto nello spazio riservato alle acque sia ridotto al minimo durante la costruzione e che la vegetazione ripariale sia protetta o sostituita in loco (33). La richiedente ha precisato nel suo parere conclusivo che il progetto non prevede interventi sulle sponde o nel letto del riale. Ad ogni modo queste aree dovranno essere protette. L'Autorità d'approvazione considera le richieste giustificate e proporzionate. *Degli oneri verranno ritenuti.*

In maniera generale, l'autorità cantonale ha domandato che durante i lavori vengano adottate tutte le misure necessarie atte a scongiurare qualsiasi tipo d'inquinamento delle acque ai sensi dell'OPAc (13). In particolare viene richiesto di portare la massima attenzione al fine di evitare il contatto diretto tra cemento fresco e acque di superficie. Inoltre (10, 12) è vietato da metà ottobre fino alla fine del mese di marzo eseguire lavori a diretto contatto con le acque di superficie o lavori che possano creare intorbidimenti delle acque piscicole (periodo riproduttivo della trota fario). L'UFAM sostiene l'attuazione delle richieste cantonali in caso venga confermata la presenza di fosse di riproduzione nel perimetro del progetto (35). La richiedente ha proceduto ad un controllo come richiesto dall'UFAM e ha confermato l'assenza di condizione idonee alla riproduzione di anfibi all'interno delle aree di progetto. Inoltre, ha precisato che nessun lavoro a contatto con le acque superficie è previsto, di conseguenza non si prevede di causare intorbidimenti con il progetto. L'Autorità d'approvazione considera le precisazioni fornite sufficienti per considerare le richieste prive d'oggetto. Di conseguenza, *nessun onere verrà ritenuto.*

d. Gestione dei rifiuti e sostanze nocive

La SPAAS ha richiesto che lo smaltimento delle lastre in Eternit avvenga tramite conferimento in discarica tipo B (7). La richiedente ha accolto la domanda. L'Autorità d'approvazione considera la richiesta proporzionata e giustificata. *Ne conseguirà un onere.*

e. Mobilità

Sentieri

La Sezione mobilità cantonale ha richiesto che la segnaletica relativa a sentieri e percorsi deve essere mantenuta o, in caso fosse danneggiata, ripristinata al termine dei lavori (19). In aggiunta a ciò, è richiesto che i sentieri e i percorsi rimangano agibili applicando delle misure di convenienza tra veicoli di cantiere e il traffico ciclo-pedonale, nel rispetto della sicurezza anche durante le fasi di cantiere (18). Se ciò non fosse possibile, prima dell'inizio dei lavori la richiedente dovrà prendere contatto con TicinoSentieri, compilando un formulario (disponibile sulla loro pagina internet) in modo da pianificare le deviazioni e/o gli sbarramenti necessari. Eventuali deviazioni temporanee dovranno essere preventivamente concordate con l'Organizzazione Turistica Regionale (OTR) del Bellinzonese e Alto Ticino. La richiedente ha comunicato che il cantiere non tocca alcun sentiero o segnaletica. L'Autorità d'approvazione considera sulla base di quanto precede le richieste cantonali prive d'oggetto, *nessun onere ne conseguirà.*

Strade comunali

Il Comune di Monteceneri ha richiesto (1) che prima dell'inizio dei lavori venga allestita una prova a futura memoria dei tratti di strade comunali interessate dal cantiere (via Soriò e via ai Monti a Rivera). La richiedente ha accolto la richiesta comunale. L'Autorità d'approvazione considera la richiesta giustificata e proporzionata. *Ne conseguirà un onere.*

Inoltre viene richiesto di limitare il transito su strade comunali con camion a due assi (2). La richiedente nel suo parere conclusivo ha spiegato che ciò comporterebbe un raddoppiamento del numero di trasporti su strada e di conseguenza maggiori disagi legati al rumore, al traffico come pure un prolungamento del periodo di cantiere. Gli oppositori hanno contestato il progetto sostenendo che quest'ultimo causerà un notevole aggravio fonico e di polvere. Alla luce delle precisazioni sopraesposte, l'Autorità d'approvazione considera non proporzionata la richiesta comunale poiché favorirebbe l'aumento delle immissioni sonore e di polveri riconducibili alla fase di cantiere. *Nessun onere verrà dunque ritenuto.*

f. Prevenzione dei rumori

Il progetto deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.14) e dei provvedimenti della *Direttiva sul rumore dei cantieri* (UFAM, 2006, stato 2011).

L'UFAM non ha formulato nessuna domanda in materia. La SPAAS ha indicato preavvisare favorevolmente il progetto in materia e concorda con le misure RU-1 e RU-4 per la fase cantiere. In applicazione della *Direttiva* sopramenzionata, per il cantiere verranno applicati i provvedimenti del gruppo A (misura RU-1). Di conseguenza l'Autorità d'approvazione considera *non necessario formulare un onere essendo i provvedimenti già integrati nel progetto*.

g. Protezione dell'aria

Per quanto concerne la protezione dell'aria, devono essere rispettate le disposizioni legali, ovvero l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) e le norme in vigore in materia, in particolare la *Direttiva aria cantieri* (UFAM, 2016). I provvedimenti del gruppo A costituiscono i provvedimenti di base. Vengono applicati i provvedimenti del gruppo B se uno dei criteri (durata, superficie, cubatura) della corrispondente classe d'ubicazione è adempiuto (tab. 2).

Sia l'UFAM che il Canton Ticino non hanno emesso alcuna condizione in materia. La SPAAS ha indicato essere d'accordo che gli impatti sull'igiene dell'aria saranno solo durante la fase cantiere e che le misure AR-1, AR-2, AR-3 presenti nella valutazione ambientale sono in linea con il gruppo di provvedimenti B. La richiedente è tenuta a realizzare il progetto conformemente a quanto depositato. Di conseguenza l'Autorità d'approvazione considera *non necessario formulare un onere essendo i provvedimenti già integrati nel progetto*.

h. Opposizione unica: Opponente n° 1, opponente n° 2, opponente n° 3 e opponente n° 4

In via preliminare, si osserva che gli opposenti affermano alcuni fatti senza indicare su quali elementi probatori essi si basano. Inoltre, le obiezioni formulate contro il progetto derivano da una valutazione dei fatti da parte degli opposenti, senza che alcuna argomentazione giuridica li sostenga.

Con l'opposizione del 5 giugno 2024, viene richiesto in via principale che la domanda di approvazione venga respinta nella sua totalità. In via subordinata viene richiesto che la domanda venga parzialmente respinta. Gli opposenti richiedono la rinuncia all'ubicazione del campo da calcio quale deposito del materiale di scavo e formazione di un nuovo piazzale, con mantenimento dello stato attuale. Si deve inoltre integrare un rimboschimento, in area militare, almeno sulla fascia nord-sud di separazione tra il territorio militare e quello civile parallelamente alla strada cantonale N2. Infine devono essere individuate le misure di compensazione, rispettivamente stabilito l'indennizzo degli opposenti per l'aggravio dato dall'entità e dalla durata dei lavori. In caso l'opposizione venga accolta e il progetto venga respinto nella sua totalità o solo parzialmente, gli opposenti chiedono che gli venga riconosciuto un rimborso di un importo da definirsi ma almeno di CHF 2'100.00 per le spese legali.

L'Autorità d'approvazione tratterà i motivi invocati dagli opposenti nei punti seguenti.

In via principale:

In primo luogo gli opposenti sottolineano che per evitare l'accessibilità alle finestre dello stabile tale timore può essere scongiurato con la posa di adeguate protezioni e che la demolizione della collina appare pretestuosa. Tuttavia, non è tanto l'eliminazione della collina che viene contestata, quanto le intenzioni e gli effetti che tale opera andrebbe a causare sull'ambiente e direttamente presso gli opposenti sia durante la fase esecutiva che durante l'esercizio futuro.

In secondo luogo, gli opposenti sottolineano l'assenza di visione d'insieme per quanto riguarda i progetti futuri da realizzare che potrebbero comportare un ulteriore aggravio sul comparto. Essi ritengono che i lavori dureranno su più anni e che questi andranno ad aggiungere delle immissioni moleste ad un carico fonico già superiore ai valori di allarme.

Dovesse essere approvato il progetto gli oppositori chiedono che delle misure di compensazione o d'indennizzo vengano definite e che il progetto venga completato in tal senso.

Il presente progetto risulta, come indicato nella relazione tecnica, da diversi bisogni coesistenti: un chiaro aumento della sicurezza degli stabili già esistenti la creazione di un piazzale per esercitazioni/stoccaggio veicoli anziché di un'area inutilizzabile; un totale riutilizzo del materiale di scavo a favore della creazione di due piazzali definitivi (fabbisogno pendente dal 2016 da parte del CLEs-M); un'opportunità unica per le dimensioni e il genere di lavoro, di formazione per le truppe del Genio.

La richiedente indica nel suo parere conclusivo che il progetto non comporta un aumento dell'attività o degli spostamenti riguardo ad oggi, in quanto lo sfruttamento delle nuove superfici andrà a beneficio degli utilizzatori già presenti sulla piazza d'armi. Inoltre, la durata della fase cantiere si estenderà complessivamente su due anni, ma gli interventi previsti sono divisi in due tappe da rispettivamente 2 e 6 mesi. Tra una tappa e l'altra non sono da prevedere immissioni moleste di alcun tipo. Di conseguenza, gli oppositori non verranno esposti a delle immissioni per più anni, come da loro indicato, ma per un periodo totale inferiore ad un anno.

Nel progetto sono state integrate le misure necessarie per eseguire i lavori conformemente alla *Direttiva sul rumore dei cantieri* (UFAM, 2006, stato 2011). Inoltre, la SPAAS ha preavvisato favorevolmente il progetto in materia di protezione contro il rumore. Per quanto riguarda la presente opposizione, sulla base della valutazione ambientale presente nell'incarto di domanda, ha confermato che il progetto è conforme alle disposizioni ambientali da loro applicate.

Considerate le misure presenti nel dossier di domanda per la fase cantiere, l'Autorità d'approvazione ritiene che quest'ultime costituiscano delle misure sufficienti per limitare le immissioni sonore riconducibili al cantiere. Gli oppositori non indicano in che modo i provvedimenti già integrati nel progetto non sarebbero sufficienti a limitare le immissioni derivanti dal progetto.

Considerato che le superfici andranno a beneficio degli utilizzatori già presenti e che verranno impiegate per delle esercitazioni o come depositi, durante la fase di esercizio le immissioni sonore non varieranno durante la fase di esercizio a tal punto da giustificare un indennizzo o una compensazione. Gli oppositori sostengono che le immissioni devono essere apprezzate nel loro insieme soprattutto essendoci un superamento dei valori di allarme.

Le immissioni per le attività di tiro in Val di Trodo tuttavia non superano, come sostenuto dagli oppositori, i valori di allarme. Ad ogni modo, l'argomento non è sostenibile. Considerato che la part. n° 1589 si trova a più di 200m dal campo da calcio, a ca. 600m dalla collina rocciosa, e a ca. 700m dall'area in Val di Trodo, non sono sicuramente i rumori riconducibili alla fase cantiere (demolizione e trasporto), che potrebbero giustificare un eventuale indennizzo. Inoltre delle misure sono previste conformemente alla *Direttiva sul rumore dei cantieri*. Queste sono sostenute dal Cantone e non hanno sollecitato commenti da parte dell'UFAM. A titolo informativo in merito ai rumori di tiro – i quali non sono in alcun modo interessati dal presente progetto – la richiedente comunica che gli attuali stand di tiro verranno in ogni caso dismessi, una volta costruito lo stand di tiro cantonale in progettazione. Le emissioni riconducibili ad attività di tiro cesseranno una volta realizzato lo stand di tiro cantonale interrato. Sulla base di quanto precede, non si ritiene che delle misure d'indennizzo o di compensazione siano giustificate.

Di conseguenza, l'Autorità d'approvazione ritiene che gli argomenti presentati non possano essere ritenuti.

In via subordinata:

a) Formazione di un nuovo piazzale in sostituzione del campo da calcio

Gli oppositori sostengono che il campo da calcio non verrà ripristinato ma sostituito con un piazzale con scopi e copertura non chiaramente definiti. Già nella fase cantiere, il progetto causerebbe per anni un notevole aggravio fonico e di polvere per gli oppositori ritenuto inaccettabile. Per quanto riguarda il campo da calcio, è richiesto alla richiedente di chiarire le destinazioni d'uso che si vorrebbero ottenere, nell'ottica di poter valutare gli impatti sull'ambiente da loro direttamente percettibili. L'utilizzo del piazzale sarà, a loro avviso, fonte di immissioni nell'ambiente che si aggiungeranno al carico fonico e ambientale già esistente. Secondo quanto indicato dagli oppositori diverse piante secolari sono state abbattute sul sedime della piazza d'armi che contribuivano ad un'isolazione visiva e acustica.

Gli oppositori richiedono dunque che venga abbandonata l'ubicazione della zona dell'attuale campo da calcio quale destinazione per il materiale di scavo e formazione di un nuovo piazzale sterrato, mantenendo l'attuale stato di fatto, implementando altre destinazioni per il materiale. La cintura che isolava acusticamente e visivamente il comparto militare dall'abitazione degli oppositori deve essere ripristinata, anche nell'ottica di eventuali misure di compensazione al postulato dissodamento in Val di Trodo, procedendo ad un rimboschimento della fascia a confine con le aree civili nella sull'asse nord-sud, parallelamente alla strada cantonale N2.

Ancore una volta, gli oppositori si limitano a enumerare elementi fattuali senza procedere ad un'analisi giuridica che permetta di comprendere in che maniera questi sarebbero pertinenti.

Nel parere conclusivo la richiedente ha confermato che l'utilizzo del campo da calcio come piazzale è di natura provvisoria. Il campo da calcio verrà adibito a deposito veicoli provvisorio, per permettere i lavori nell'area in Val di Trodo. Alla fine dei lavori il campo da calcio con relativa superficie erbosa verrà ripristinato. Tuttavia, quest'intenzione risulta anche dalla valutazione ambientale, nella quale viene stabilito che il campo da calcio verrà sistemato a prato magro. Le seguenti indicazioni sono sufficienti per chiarire la situazione ed eliminare le eventuali perplessità sull'utilizzo futuro del campo da calcio. Sulla base di quanto precede, l'argomento secondo il quale viene richiesto di non approvare il progetto non sussiste, poiché il progetto non prevede la creazione di un nuovo piazzale definitivo ma un'area di deposito temporaneo ed infine il ripristino del campo da calcio. Qualora la richiedente dovesse in futuro voler cambiare l'utilizzo del campo da calcio, dovrà inoltrare una nuova richiesta presso l'autorità competente.

In relazione alle obiezioni sollevate in merito all'abbattimento di vari alberi, al fine di garantire la sicurezza sulla piazza, è stato eseguito il taglio di diversi alberi instabili e pericolanti in quanto la loro caduta improvvisa poteva causare ingenti danni a persone, veicoli e infrastrutture. Nell'ambito della gestione dei boschi sulla piazza d'armi di Monteceneri avvenuta nel 2024, sono stati effettuati, sotto la supervisione del Forestale di settore del 5° circondario, diversi interventi di taglio di alberi instabili e pericolanti. Sempre con l'approvazione dell'autorità forestale competente, si è poi proceduto ad una piantagione compensativa.

La richiedente ha fornito per il presente progetto una domanda di dissodamento. La richiesta prevede anche un rimboschimento equivalente per la superficie dissodata. La Sezione forestale cantonale ha indicato, in relazione alla presente opposizione, che quest'ultima non ha fornito nessun elemento rilevante in relazione agli aspetti di sua competenza e ha dunque confermato il suo parere favorevole al progetto.

È evidente che l'argomentazione presentata dagli oppositori non ha alcun nesso con il presente progetto. Come già indicato, l'abbattimento di alberi è avvenuto nell'ambito della gestione necessaria del bosco e soprattutto in collaborazione con le autorità cantonali competenti. Ad ogni modo, non spetta alla richiedente nell'ambito del presente progetto di compensare eventuali tagli passati o adattare la sua domanda di dissodamento in tal senso. Sulla base di quanto pre-

cede l'Autorità d'approvazione non può ritenere quest'argomento. Di conseguenza, *non è possibile richiedere un'eventuale compensazione o indennizzo per questi interventi nell'ambito della presente procedura.*

Gli opposenti sottolineano che il progetto anche in fase di cantiere causerà delle immissioni sonore e di polveri, le quali saranno inaccettabili, anche alla luce dei recenti abbattimenti di alberi avvenuti i quali costituivano una fasciatura isolante visivamente e acusticamente.

In primo luogo, considerata la natura delle immissioni, l'opposizione dovrebbe contenere una prova della residenza effettiva degli opposenti sul fondo n° 1589 di loro proprietà, poiché è l'esposizione materiale alle immissioni ad essere rilevante.

In secondo luogo, l'opposizione non argomenta in che maniera le misure integrate nel progetto in applicazione della *Direttiva aria cantieri* (UFAM, 2016) e della *Direttiva sul rumore dei cantieri* non sono in grado di limitare sufficientemente le immissioni contestate.

Per quanto riguarda le immissioni di polveri, si sottolinea che il progetto già prevede diverse misure conformemente alla *Direttiva aria cantieri*, per il trattamento e movimentazione del materiale, il deposito di materiale, le aree di circolazione nei cantieri, la demolizione e lo smantellamento. Queste permettono di legare le polveri o prevedono l'incapsulamento degli impianti, la captazione e la separazione delle polveri. Le autorità cantonali hanno considerato le misure integrate nel progetto conformi con la Direttiva sopramenzionata.

In maniera generale, in relazione all'aggravio fonico riconducibile al cantiere, rinviando invece alle considerazioni già esposte sopra.

In terzo luogo, ai sensi degli articoli 679 e 684 del codice civile svizzero (CC; RS 210), ogni vicino può tutelarsi contro gli eccessivi inconvenienti derivanti dall'esercizio del diritto di proprietà. Tuttavia, quando gli inconvenienti eccessivi derivano da un'opera pubblica, le azioni basate sul Codice civile sono come paralizzate. In caso d'immissioni riconducibili a dei lavori di costruzione per dei progetti d'interesse pubblico, il proprietario causa temporaneamente a un vicino inconvenienti eccessivi e inevitabili che gli arrecano un danno, il vicino può esigere dal proprietario soltanto il risarcimento del danno (art. 679a CC).

Per determinare se un indennizzo è dovuto, bisogna dunque procedere ad un'analisi secondo i criteri derivanti dall'articolo 679a CC: le immissioni devono essere eccessive, temporanee, inevitabili e causare un danno (v. ATF 145 II 282 del 23 aprile 2019, consid. 4.3; ZUFFEREY Jean-Baptiste, *Droit public de la construction*, Berna 2024, p. 353).

Per stabilire se un'immissione è eccessiva bisogna tener conto della sua natura, della sua durata come pure della sua intensità. La valutazione del carattere eccessivo si basa su un'analisi globale delle circostanze del caso specifico, che richiede una ponderazione tra il diritto del vicino al libero esercizio della proprietà e l'interesse pubblico legato alla realizzazione del progetto. Si deve dunque procedere a un'obiettiva ponderazione degli interessi in gioco, utilizzando come parametro la sensibilità media di una persona nella stessa situazione. La valutazione soggettiva o personale dell'immissione non è invece rilevante (v. Bovey Grégory, *Le pouvoir d'appréciation du juge en matière de responsabilité du propriétaire d'immeuble à la lumière d'exemples choisis*, in: Papaux van Delden Marie-Laure/Marchand Sylvain/Bernard Frédéric (ed.), *Le juge apprécie, Mélanges en l'honneur de Bénédicte Foëx*, Ginevra - Zurigo - Basilea 2023, p. 32).

In questi casi la giurisprudenza riconosce la qualità per agire a coloro che pretendono un indennizzo sulla base dell'articolo 679a CC quando il terreno degli opposenti confina con quello del costruttore o si trova nelle sue immediate vicinanze. Tuttavia, può essere concessa anche in assenza di una vicinanza diretta, quando la distanza tra il progetto controverso e il luogo di residenza rimane relativamente ridotta. A questo proposito, la giurisprudenza fa riferimento a distanze di 45m, 70m o 120m (ATF 121 II 171, consid. 2b). In generale, si può ritenere che la qualità sia riconosciuta alle persone che vivono a meno di 100m dal progetto contestato (sentenza del TF 1C_668/2021 del 20 maggio 2022, consid. 3.1; sentenza del TF 1C_346/2001 del 2 febbraio 2012; vedi anche Zufferey Jean-Baptiste, *Droit public de la construction*, Berna

2024, p. 624). Oltre questa distanza, spetta agli oppositori dimostrare in modo credibile l'esistenza di immissioni eccessive, sulla base di una valutazione globale che tenga conto delle circostanze concrete del caso specifico.

Gli oppositori hanno formulato una richiesta di indennizzo o delle misure di compensazione in maniera generale, tuttavia senza fondarle sull'articolo 679a CC. Come già indicato sopra, gli oppositori non si trovano, come da loro indicato, a meno di 100m dalle aree di realizzazione del progetto. L'area più vicina è quella del campo da calcio e si trova a più di 200m dalla parcella degli oppositori e le parcelle non sono adiacenti. Se l'Autorità d'approvazione ha riconosciuto nella totalità la qualità per agire degli oppositori, secondo la giurisprudenza, in relazione con le immissioni contestate, la qualità per agire degli non dovrebbe essere ritenuta.

Per il caso specifico, per l'analisi del carattere eccessivo sono pertinenti i seguenti elementi: la durata delle immissioni (inferiore ad un anno), il ripristino del campo da calcio in prato magro, la distanza reale fra l'area di intervento e il fondo degli oppositori, la distanza necessaria per ritenere la qualità per agire, l'eliminazione di alcuni alberi fra la zona di intervento e il fondo degli oppositori e le misure integrate nel progetto per limitare le immissioni foniche e di polveri. Considerati tutti questi elementi l'Autorità d'approvazione non considera sufficiente l'intensità delle immissioni per poter ritenere il loro carattere eccessivo.

Per finire gli oppositori non hanno indicato quale danno deriverebbe dal progetto e un eventuale risarcimento per quest'ultimo.

Sulla base di quanto precede, l'Autorità d'approvazione considera non poter ritenere gli argomenti presentati dagli oppositori.

Piazzale Val di Trodo:

In maniera generale, in relazione all'aggravio fonico derivante dal presente progetto, si sottolinea che il fondo degli oppositori si trova a ca. 700m di distanza dall'area in Val di Trodo. L'Autorità d'approvazione rinvia alle considerazioni già esposte sopra, che si applicano anche in questo caso per la richiesta di misure di indennizzo o di compensazione.

Gli oppositori chiedono inoltre che venga valutata la possibilità di schermare lo stand a 300m in Val di Trodo con il materiale proveniente dalla rimozione della collina rocciosa, in modo da escludere immissioni all'esterno del perimetro militare, nell'ottica di un concreto risanamento o dismissione degli attuali stand di tiro gravemente molesti.

La richiedente indica, a titolo informativo, nel suo parere conclusivo che gli attuali stand di tiro verranno in ogni caso dismessi, una volta costruito lo stand di tiro cantonale in progettazione. Le emissioni cesseranno dunque una volta realizzato lo stand di tiro interrato. In ogni caso, il presente progetto prevede la realizzazione di diversi piazzali e non il risanamento fonico di eventuali stand di tiro, di conseguenza il risanamento non è oggetto della presente procedura.

L'Autorità d'approvazione ritiene che gli argomenti presentati non possano essere ritenuti.

Rimborso spese:

Sia in via principale che in via subordinata, gli oppositori hanno richiesto un rimborso spese di almeno CHF 2'100.00.

Il diritto federale materialmente applicabile non prevede alcun obbligo di rimborso delle spese. Le spese procedurali non vengono quindi addebitate. Gli oppositori sono rappresentati dall'opponente n° 3. Vista la richiesta di rimborso delle spese legali formulata dalle parti è necessario verificare l'ammissibilità di quest'ultima. Né la legge militare né l'OAPCM prevedono un risarcimento alle parti. L'art. 126a LM fa riferimento all'applicabilità della PA, ma secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (v. BGE 132 II, consid. 5.2), l'art. 64 PA disciplina il risarcimento alle parti solo per il procedimento di ricorso ed espressamente non per i procedimenti amministrativi di prima istanza. Non esiste quindi alcuna base giuridica per il versamento di un indennizzo alle parti nella procedura (di prima istanza) di approvazione dei piani. *Di conseguenza, la richiesta degli oppositori viene respinta.*

C. Risultato

Sulla base del presente esame non sussistono aspetti per i quali sarebbero violate le prescrizioni della legislazione applicabile in concreto. Di conseguenza, il presente progetto soddisfa il diritto materiale e formale applicabile e le premesse per l'approvazione dei piani di costruzioni militari sono adempiute.

III

decide:

1. Approvazione dei piani

Il progetto di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale, nella domanda del 25 marzo 2024, concernente

Comune di Monteceneri, Piazza d'armi Monteceneri; Rimozione della collina rocciosa e realizzazione di tre nuovi piazzali

con la documentazione seguente:

- Progetto DNA-A/9714, Relazione tecnica del 02.10.2023, firmata il 25.04.2024
- Piano scavo, 1:500, 1557 PC2_1_001A, 11.03.2024
- Sezioni scavo, 1:200, 1557 PC2_1_002A, 11.03.2024
- Planimetria nuovi piazzali, 1:2'000, 1557 PC2_1_003A, 11.03.2024
- Sezioni nuovi piazzali, 1:200/1:50, 1557 PC2_1_004A, 11.03.2024
- Piano situazione finale, 1:500, 1557 PC2_1_005A, 11.03.2024
- Allegato 1, valutazione ambientale, Ecocontrol SA, Lugano, marzo 2024
- Allegato 2, Istanza di dissodamento, Ecocontrol SA, Lugano, marzo 2024
- Allegato 3, valutazione ambientale, Studio di fattibilità nuovi piazzali località Monte Ceneri e Camignolo (conferimento materiale), Ecocontrol SA, Lugano, marzo 2024
- Allegato 4, concetto di smaltimento acque, 02.10.2023
- Allegato 5, relazione geologica, Dr. Baumer SA, rapporto no. 12031.01, aprile 2021
- Allegato 6, presa di posizione per gli aspetti NPEs, Maddalena & associati Sagl, 21.11.2023
- Allegato 7, piano corsi d'acqua, 1:2'000, 4640—OM4---0301, 17.11.2021
- Allegato 8, documentazione fotografica (non datata)
- Allegato 9, dissodamento, 21.03.2024
- Concetto reintegrazione alberi, EcoControl SA, settembre 2024
- Reintegrazioni alberi tagliati, Maddalena & associati Sagl, 01.10.2024
- Compensi faunistici, EcoControl SA, novembre 2024

è *approvato* sulla base delle considerazioni summenzionate e degli oneri stabiliti.

2. Opposizione

L'opposizione del 5 giugno 2024 presentata dall'opponente n° 1, l'opponente n° 2, l'opponente n° 3 e l'opponente n° 4 contro il presente progetto è stata depositata nel termine e nelle forme legali. Essa è dunque formalmente ricevibile. Per contro, alla luce delle considerazioni che precedono, l'Autorità d'approvazione la dichiara infondata. L'opposizione è rigettata nella sua totalità.

Gli opposenti hanno fatto richiesta di un rimborso delle spese, tuttavia la richiesta è stata respinta.

3. Autorizzazione di dissodamento

Una deroga al divieto di dissodamento su una superficie totale di 2'212 m², situata sul mappale RFD n. 1500 (coordinate principali: 2'713'050 / 1'110'800) nel Comune di Monteceneri, sezione Rivera è accordata secondo l'articolo 5 capoverso 2 LFo nel rispetto dei seguenti oneri (vedi capitolo oneri). Con la presente decisione viene autorizzato un dissodamento definitivo di 1'714 m² e un dissodamento temporaneo di 498 m².

Il dissodamento temporaneo (498m²) e parte del dissodamento definitivo (905m²) verranno compensati sul mappale RFD n. 1500 (coordinate principali: 2'713'050 / 1'110'800). I restanti 1'307 m² del dissodamento definitivo verranno compensati sul mappale RFD n. 1424 (coordinate principali: 2'713'345 / 1'111'055). I provvedimenti di ripristino e di compensazione dovranno essere eseguiti entro 7 anni dal passaggio in giudicato della decisione di approvazione dei piani, rispettivamente per i dissodamenti temporanei entro 2 anni dopo la conclusione dei lavori.

4. Oneri

Generalità

- 4.1. L'inizio e la durata prevista dei lavori devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità competente per l'approvazione dei piani come pure al Comune di Monteceneri.
- 4.2. La richiedente deve informare l'Autorità d'approvazione dei piani della conclusione dei lavori e inviarle un rapporto, al massimo 3 mesi dopo la conclusione dei lavori.
- 4.3. Gli adattamenti ulteriori al progetto devono essere sottoposti all'Autorità d'approvazione, che si riserva il diritto di ordinare una nuova procedura d'approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti (art. 32 OAPCM).

Natura e paesaggio

- 4.4. Il progetto sarà l'oggetto d'un accompagnamento ambientale.
- 4.5. Il rapporto finale dell'accompagnamento ambientale dovrà essere presentato per valutazione all'Autorità d'approvazione insieme con il rapporto di conferma di rispetto degli oneri, all'attenzione dell'UFAM entro tre mesi dalla conclusione dei lavori.
- 4.6. La richiedente deve realizzare i lavori anche secondo il concetto di compensazione approvato dall'UFAM (Concetto reintegrazione alberi, EcoControl SA, settembre 2024; Reintegrazioni alberi tagliati, Maddalena & associati Sagl, 1° ottobre 2024).
- 4.7. La richiedente dovrà realizzare le misure concordate con il guardiacaccia cantonale (Compensi faunistici, EcoControl SA, novembre 2024).
- 4.8. I siti di installazione dovranno essere situati al di fuori degli spazi vitali degni di protezione e la prima priorità verrà data alle aree già impermeabilizzate.
- 4.9. Se della vegetazione è interessata dal progetto, la superficie circostante gli impianti va protetta nella maniera migliore possibile mediante misure speciali.
- 4.10. Le piste di cantiere temporanee dovranno essere completamente smontate dopo il completamento dei lavori di costruzione e la vegetazione dovrà essere ripristinata conformemente lo stato iniziale.
- 4.11. Tutte le superfici limitrofe degne di protezione dovranno essere delimitate con barriere ben visibili e invalicabili.
- 4.12. La richiedente informerà per iscritto l'utente sulla limitazione dell'utilizzo dell'impianto d'illuminazione fintanto che il campo da calcio non verrà ripristinato.
- 4.13. La misura OP-4 nella valutazione ambientale del 1° marzo 2024 deve essere aggiornata.
- 4.14. La richiedente applicherà al progetto la decisione del 1° febbraio 2023 dell'UFAG concernente la limitazione della diffusione di *popillia japonica* Newman.

Protezione delle acque

- 4.15. Qualora fosse necessario intervenire sulle sponde o nel letto di uno o più riali, dopo gli interventi, la sistemazione del riale dovrà avvenire nel modo più naturale possibile e ripristinare la situazione antecedente i lavori.

- 4.16. È vietato usare i corsi di acqua come aree di cantiere.
- 4.17. La richiedente garantirà che l'impatto nello spazio riservato alle acque venga ridotto al minimo durante i lavori di costruzione e che la vegetazione ripariale sia protetta.

Foresta

- 4.18. È vietato erigere baracche o deporre materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere nell'area forestale adiacente ed i lavori di dissodamento e di costruzione verranno eseguiti con le debite cure in considerazione di quest'area.
- 4.19. Per i rimboschimenti di compensazione verranno utilizzati arbusti stanziali ed evitata la piantumazione del Maggiociondolo.
- 4.20. Gli interventi di rimboschimento dovranno essere eseguiti con le necessarie cure e protezioni e dovranno prevedere delle misure preventive attive contro la propagazione delle essenze neofite invasive.
- 4.21. La richiedente si impegnerà durante la fase di cantiere e di sviluppo del rimboschimento (sino alla chiusura delle chiome), a prevenire e a impedire la diffusione sulle superfici di compensazione di vegetazione concorrente e di neofite invasive con controlli regolari e l'adozione dei rispettivi provvedimenti necessari.
- 4.22. La richiedente coinvolgerà l'Ufficio forestale del 5° circondario per la realizzazione del dissodamento e la sua compensazione.
- 4.23. Al termine dei lavori di dissodamento, degli interventi edili e dei rimboschimenti compensativi, l'Ufficio forestale del 5° circondario sarà invitato per il collaudo delle misure realizzate.
- 4.24. Cinque anni dopo la chiusura dei lavori la richiedente dovrà invitare l'Ufficio forestale del 5° circondario per un controllo dell'efficacia delle misure adottate.
- 4.25. La richiedente informerà l'Autorità d'approvazione sul termine previsto per il controllo dell'efficacia e sui risultati ottenuti, e le eventuali condizioni poste da parte dell'Ufficio forestale del 5° circondario. In caso di disaccordo l'Autorità d'approvazione deciderà su come procedere una volta sentite le parti coinvolte e l'UFAM.
- 4.26. Gli incarti menzioneranno sempre il numero cantonale attribuito al dissodamento in oggetto (nello specifico "incarto di dissodamento n°4352").

Gestione dei rifiuti e sostanze nocive

- 4.27. Lo smaltimento di lastre in Eternit avverrà tramite conferimento in discarica tipo B.

Mobilità

- 4.28. Prima dell'inizio dei lavori verrà allestita una prova a futura memoria dei tratti di strade comunali interessate dal cantiere.

5. *Richieste presentate al di fuori della procedura di consultazione*

Se le richieste presentate durante la consultazione non sono state formalmente approvate, si considerano respinte.

6. *Spese di procedura*

Il diritto federale applicabile non prevede alcun carico di spese. Non sono quindi addebitati costi di procedura.

7. *Notificazione*

In applicazione dell'articolo 30 OAPCM, la presente decisione è notificata direttamente, per raccomandata, alle parti interessate dalla procedura e segnalata nel Foglio federale.

8. *Rimedio giuridico*

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione, per scritto e indicando i motivi, con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo (art. 130 cpv. 1 LM). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi,

l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

**DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA,
DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT**
p.o. il capo Territorio e ambiente DDPS

sig

Bruno Locher

Notificazione a

- armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale (per email con allegato l'incarto del progetto approvato elettronicamente)
- Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, Ufficio domande di costruzione, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona (R)
- Comune di Monteceneri, Cancelleria, Casella postale 329, 6802 Rivera (R)
- Opponenten n° 1 - 4, (rappresentati dall'opponente n° 3) (R)

P c a:

- armasuisse Immobili, DS SIP
- armasuisse Immobili, DS UNS
- armasuisse Immobili, FM
- SM dell'Esercito, Immo D
- Commando Forze Speciali, Rivera
- CLEs Monteceneri, Rivera
- UFAM, Divisione della natura e del paesaggio, 3003 Berna
- Canton Ticino:
 - Sezione forestale cantonale, Ufficio pianificazione e della conservazione, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona
 - Divisione dell'economia, Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, Viale Stefano Francini 17, 6500 Bellinzona
- WWF Svizzera (service@wwf.ch)
- Pro Natura (mailbox@pronatura.ch)